

Accordo di affiliazione

**L'Università della Svizzera italiana (USI),
rappresentata dal suo Rettore Prof. Boas Erez e da Giovanni Zavaritt, Segretario generale**

e

**La Facoltà di Teologia di Lugano (FTL),
rappresentata dal suo Rettore Prof. René Roux e da Cristiano Robbiani, Segretario generale economo**

Premesso che

- L'USI è un ente autonomo di diritto pubblico creato e retto dalla Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, che all'articolo 1 indica: "L'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano".
- La FTL è stata istituita come Istituto teologico di Lugano con Decreto del Vescovo di Lugano del 27 aprile 1992, a norma dei cann. 114 § 1 e 815 segg. CIC e fu eretta in Facoltà di teologia, con statuti e regolamenti propri, con Rescritto della Congregazione per l'Educazione cattolica il 20 novembre 1993 (cann. 816, 817 CIC). In base all'ordinamento della Repubblica Cantone Ticino, quale ente ecclesiastico eretto dall'Ordinario diocesano, alla FTL è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 21 Legge Chiesa Cattolica).

Richiamati

- La Legge universitaria del 3 ottobre 1995, nella fattispecie l'Art. 12¹
- La lettera d'intenti del 14.06.2017
- Il rapporto finale della Commissione speciale di esperti del 30.04.2018
- Le decisioni del Consiglio dell'USI e del Consiglio della FTL
- La richiesta di modifica della Legge sull'Università Art. 13 cpv. 1, inoltrata dall'USI il 23.11.2018
- La lettera del Consiglio di Stato del 19.06.2019.
- La risoluzione del Consiglio di Stato numero 2042 del 21.04.21.

Le parti

- considerano questo loro accordo un momento dell'intrapreso processo in vista di una piena integrazione della FTL nell'USI.
- pongono alla base del loro accordo il presupposto che la FTL affiliata all'USI non potrà in alcun modo rinunciare alla sua natura di facoltà di teologia, in ottemperanza alla normativa canonica.
- nell'interesse a perseguire le finalità pubbliche di rafforzamento del Polo universitario della Svizzera italiana, tramite il potenziamento dell'offerta accademica:

¹ Istituzioni create da terzi

Art. 12¹⁴¹ *Facoltà, dipartimenti e istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all'USI o alla SUPSI se:*

- soddisfano ai principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;*
- segnatamente, non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.*

² *L'affiliazione comporta l'obbligo di sottostare alle strategie e alle regole generali dell'USI o della SUPSI, fatta salva l'autonomia amministrativa.*

³ *L'USI o la SUPSI rappresentano l'ente affiliato per i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni:*

- il riversamento dei contributi previsti dall'Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali per gli studenti ticinesi;*
- il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza e;*
- eventuali contributi cantonali concessi nell'ambito del Contratto di prestazione o decisi dal Gran Consiglio.*

⁴ *L'affiliazione compete:*

- al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali;*
- al Consiglio dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.*

Convengono

Art. 1 – Principi

1. La FTL è affiliata all'USI ai sensi dell'Art 12 della Legge universitaria del 3 ottobre 1995 [LUSI].
2. L'affiliazione della FTL all'USI comporta
 - a) l'integrazione accademica della FTL nell'USI
 - b) la piena autonomia amministrativa e responsabilità finanziaria della FTL in modo da soddisfare le condizioni di riconoscimento e finanziamento pubblici (vedi Art. 3a LUSI).
3. In applicazione estensiva del principio di affiliazione
 - a) le parti si impegnano ad utilizzare il rispettivo potenziale di sinergia nell'ambito della formazione e della ricerca, in particolare organizzando programmi congiunti e creando strutture accademiche comuni;
 - b) FTL si impegna a rivedere i propri statuti e regolamenti in analogia alle norme vigenti in USI, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa canonica;
 - c) FTL, secondo le sue reali possibilità finanziarie, si impegna, in quanto beneficiaria di sussidi pubblici, ad attuare per il proprio personale condizioni salariali convergenti con le condizioni vigenti all'USI;
 - d) l'USI si impegna a mettere a disposizione della FTL le competenze dei propri servizi.
4. Gli accordi preesistenti tra USI e FTL saranno rivisti e rafforzati alla luce del presente accordo.
5. Gli organi dell'USI e della FTL si informano reciprocamente, in modo coerente e tempestivo, sulle decisioni prese e da prendere e per tutto quanto di comune interesse secondo questo accordo.

Art. 2 - Integrazione accademica

L'integrazione accademica della FTL nell'USI comporta in particolare

1. La pianificazione quadriennale della FTL viene elaborata in tempi e modi coordinati con l'USI, viene integrata nella pianificazione quadriennale dell'USI tenendo conto degli obiettivi generali cantonali e nazionali e viene approvata dal Consiglio dell'USI.
2. I programmi formativi della FTL sono validati dal Senato dell'USI, in analogia con quelli delle altre facoltà dell'USI, secondo i tempi e i modi definiti.
3. I diplomi e i titoli di studio della FTL sono conferiti congiuntamente con l'USI, portano entrambi i loghi e sono firmati da entrambi i rettori. Pertanto i regolamenti della FTL che hanno rilevanza per il riconoscimento dei titoli di studio, segnatamente per il soddisfacimento dei criteri di qualità, sono ratificati dai competenti organi dell'USI, in analogia con le altre facoltà dell'USI, sempre tenendo conto delle specificità della FTL.
4. La nomina dei professori stabili della FTL si svolge con procedure e modalità conformi a quelle definite negli art. 30 e 31 dello Statuto dell'USI, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, circa le Università e Facoltà ecclesiastiche del 08.12.2017 e nelle Norme applicative della stessa del 27.12.2017. In particolare un professore designato dall'USI partecipa a pieno titolo nelle commissioni di concorso per l'immissione in ruolo nella FTL e nella commissione di abilitazione per il conferimento della libera docenza.
5. L'immatricolazione degli studenti in FTL avviene conformemente ai criteri dell'USI.
6. L'accreditamento della FTL è ricompreso nella procedura di accreditamento della USI, secondo la LUSI.
7. Le convenzioni con altre Università, segnatamente per l'insegnamento e la formazione sottostanno all'approvazione dell'USI. Le collaborazioni scientifiche con altri istituti sono di competenza dei rispettivi organi, con informazione all'USI. Degli accordi e convenzioni preesistenti sarà verificata la compatibilità con le direttive dell'USI.

Art. 3 - Autonomia amministrativa

L'autonomia amministrativa comporta in particolare:

1. La FTL resta un'entità giuridica a sé stante con personalità e patrimonio propri, definisce la propria sede, gestisce liberamente il proprio patrimonio, le proprie spese e ricavi e il proprio personale, fatto salvo quanto derivante necessariamente dall'integrazione accademica, sempre nel rispetto delle disponibilità di risorse umane e finanziarie della FTL;
2. Le tasse per studenti e partecipanti ai corsi della FTL sono liberamente fissate e incassate dalla FTL, fatti salvi eventuali obblighi imposti da leggi o decisioni vincolanti degli enti pubblici sussidiari;

3. Per favorire l'accesso allo studio a studenti meritori e bisognosi, la FTL attribuisce borse di studio tramite una Commissione, composta da membri di FTL e USI, seguendo criteri di merito e di trasparenza;
4. Per quanto concerne la proprietà intellettuale la FTL aderisce all'accordo quadro vigente tra l'USI e gli istituti affiliati;
5. La FTL provvede per il resto a finanziare le proprie attività in modo autonomo, come finora;
6. È escluso ogni ulteriore contributo tra le parti, a copertura di deficit o per altro titolo, fatto salvo quanto stipulato volta per volta, segnatamente per progetti comuni;
7. L'USI non risponde per gli impegni della FTL, così come la FTL non risponde per gli impegni dell'USI, fatta eccezione per quelli solidalmente assunti nei confronti di terzi.

Art. 4 - Rappresentanze

1. L'USI d'intesa con la FTL negozia i contributi pubblici a favore della FTL e rappresenta la FTL verso le Autorità competenti per tutto quanto attiene alla materia oggetto di questo Accordo.
2. Sui contributi pubblici percepiti per conto della FTL, l'USI trattiene un'equa partecipazione ai suoi costi generali dell'USI preliminarmente concordata tra le parti.
3. Il Rettore dell'USI partecipa a pieno titolo agli Organi decisionali della FTL.
4. Il Rettore della FTL partecipa agli Organi dell'USI con titolo analogo a quello di un Decano di facoltà.
5. Per quanto di comune interesse, rappresentanti della FTL, rispettivamente dell'USI partecipano ad organismi permanenti e temporanei dell'USI, rispettivamente della FTL.

Art. 5 – Infrastrutture e servizi

1. Per quanto concerne l'uso delle infrastrutture, della biblioteca e dei servizi del Campus universitario dell'USI fanno stato gli accordi vigenti con l'USI e la Fondazione per le facoltà di Lugano dell'USI. Gli accordi saranno rivisti d'intesa tra le parti.
2. La FTL farà riferimento ai servizi centrali dell'USI, segnatamente i servizi preposti alla comunicazione, alla ricerca, all'accertamento della qualità e delle pari opportunità ed i servizi di supporto alla didattica.

Art. 6 - Nome e logo

1. Le attività della FTL continuano ad essere svolte sotto nome e responsabilità propri.
2. L'affiliazione all'USI si manifesta con un logo e una linea grafica decisa in comune dalle parti.
3. L'USI menziona la FTL nei propri documenti e nelle presentazioni al pubblico, accanto alle altre facoltà.
4. La segnalazione dell'affiliazione sarà menzionata nell'ambito delle rispettive pubblicazioni istituzionali e scientifiche su supporto cartaceo o digitale.

Art 7 - Politica dell'informazione

1. Affinchè l'USI possa assolvere, per se e per gli enti affiliati, all'obbligo di cui all'Art. 3 cpv. 3 LUSI, la FTL le fornisce, in modo trasparente, le informazioni riguardanti la propria attività incluse le informazioni contabili, nei modi e tempi necessari ad essere comprese nei rapporti d'attività dell'USI o richiesti dagli enti pubblici sussidiari.
2. Le comunicazioni di carattere ufficiale e istituzionale passano dal servizio di comunicazione istituzionale dell'USI, su iniziativa e proposte della FTL.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per modifiche e complementi al presente accordo le parti si impegnano a trovare soluzioni concordate, in accordo con le disposizioni della Legge universitaria, in particolare dell'art 12.
2. In caso di divergenze nell'applicazione di questo accordo, le parti concordano di risolverle tramite procedura arbitrale, designando un arbitro di comune accordo.
3. L'accordo entra in vigore dopo l'approvazione da parte delle autorità del Cantone Ticino, secondo l'art. 12 della LUNI.
4. L'accordo è stipulato a tempo indeterminato, con possibilità di disdetta per la fine di ogni anno civile, da comunicarsi con almeno 12 mesi di preavviso. In ogni caso le parti avranno riguardo per la continuità delle ricerche e delle attività in corso.
5. Per quanto non esplicitamente definito nel presente accordo fanno stato le normative vigenti di e per ciascuna parte.

Per la Facoltà di Teologia di Lugano

Per l'Università della Svizzera italiana




Prof. René Roux
 Rettore
 Lugano, il 06.05.21



Prof. Boas Erez
 Rettore
 Lugano, il 06.05.21



Cristiano Robbiani
 Segretario Generale – Economo
 Lugano il 06.05.21



Dr. Giovanni Zavaritt
 Segretario generale
 Lugano il 06.05.21